

STATUTO

**E.T.I.C.A. ENERGY TO
INCREASE CHILDREN
ASSISTANCE COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NAPOLI NA VIA PIGNA 92

Numero REA: NA - 625557

Codice fiscale: 07476190637

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-11-2013 - Statuto completo	2
--	---

	TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA Art. 1 E' costituita, ai sensi della Legge 381 del 18/11/1991, la cooperativa sociale denominata "E.T.I.C.A. Energy to increase children assistance Cooperativa Sociale" con sede nel Comune di Napoli. La Cooperativa, nell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo, potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. La Cooperativa è regolata secondo il modello della società per azioni. Art. 2 La Cooperativa ha durata fino 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria nell'osservanza delle disposizioni di legge. TITOLO II SCOPO - OGGETTO Art. 3 La Cooperativa, senza fine di lucro, ha lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata di servizi socio educativi e culturali e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Conseguentemente la tutela dei soci viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. Riguardo ai rapporti mutualistici con i soci la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento. La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ai suoi organismi	Allegato "A" al n.28502 di raccolta

periferici provinciali e regionali nel cui ambito territoriale ha la propria Sede sociale.

Art.4

La Cooperativa, secondo quanto previsto dalla legge 381/91, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci attraverso la gestione dei servizi socio-educativi.

La cooperativa si prefigge:

- di rispondere ai bisogni dell'infanzia, dell'adolescenza, degli adulti e degli anziani ponendo particolare attenzione alle problematiche dell'emarginazione;
- di realizzare valide esperienze di accoglienza ed educazione per minori, genitori, donne e famiglie in difficoltà ;
- di ideare e strutturare servizi che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita, promuovendo un rispetto totale della persona in tutti i suoi ambiti.

Tali servizi avranno come scopo prioritario impedire l'istituzionalizzarsi di meccanismi di esclusione e di sofferenza; l'attività sarà integrata con i piani d'intervento previsti dagli enti locali e con i piani socio sanitari attuati dalla regione e della asl.

A tal fine, in proprio o per conto terzi, si propone di:

1) realizzare e gestire in proprio e per conto terzi: strutture residenziali di accoglienza e socializzazione; strutture di prima accoglienza; centri di consulenza finalizzati all'assistenza psicologica, legale e sociale dei minori, delle donne e delle famiglie in difficoltà ; centri polifunzionali; servizi per l'infanzia e istituti scolastici di ogni ordine e grado, in special modo scuole per l'infanzia, asili nido e extrascuola;

2) svolgere: attività di educazione ed azione rieducativi; servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione per minori, ed in generale per soggetti svantaggiati e/o appartenenti alle fasce deboli; attività di laboratorio, di doposcuola e ricreative nelle proprie strutture ed all'aperto, gite, soggiorni estivi ed invernali, itinerari culturali e attività sportive; attività di soggiorni residenziali in Italia ed all'estero, per minori e giovani di diverse nazioni, per promuovere scambi culturali; attività di produzione e commercializzazione finalizzata all'inclusione o all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

3) promuovere: esperienze di formazione professionali

all' attuazione degli scopi sociali; la qualificazione, l' aggiornamento e la riqualificazione dei soci, dei dipendenti, degli utenti del servizio, degli operatori pubblici, privati e del volontariato; attività di sensibilizzazione del territorio, delle istituzioni tese a creare maggiore consapevolezza e disponibilità nei confronti dei minori e dei soggetti deboli o disagiati, attraverso convegni, incontri, seminari di studio, dibattiti, mostre e manifestazioni culturali; attività di programmazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione finalizzati al primo inserimento, alla riqualificazione, alla specializzazione, all' aggiornamento e/o al perfezionamento lavorativo; ricerche, studi, dibattiti, convegni, seminari, pubblicazioni, conferenze, mostre sulle metodologie e tecniche didattiche e sulle problematiche formative;

4) contribuire: alla diffusione sul territorio della cultura dell' affidamento, ponendosi come mediatore tra famiglia d' origine e famiglia affidataria o adottiva, promuovendo lo sviluppo e l'aggiornamento sulle problematiche dell' affidamento attraverso attività promozionali quali conferenze, convegni di studio e ricerca; alla ricerca ed alla divulgazione, per mezzo di qualsiasi strumento di comunicazione, informazioni relative a tutte le problematiche riguardanti i minori ed i soggetti in difficoltà .

Per la realizzazione dei fini sociali, le attività sopra elencate potranno essere svolte anche con soggetti svantaggiati di cui all' articolo 4 della l. 381/91, per il conseguimento dei fini previsti dalla stessa legge all' articolo 1 comma 1 lettera b). inoltre, per il conseguimento dei propri scopi, la cooperativa potrà sviluppare, a seconda delle circostanze, le varie attività indicate e altre attività a queste connesse ed affini, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture cooperative, anche promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell' associazionismo cooperativo.

Con apposito Regolamento saranno disciplinate le modalità di svolgimento dei rapporti mutualistici tra Cooperativa ed i soci, con particolare riferimento al

contenuto di tali rapporti, alla relativa regolamentazione contrattuale ed ai criteri di distribuzione dei ristorni mutualistici.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) stipulare contratti, convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, partecipare ad appalti indetti da privati, dallo Stato, Provincia, Comuni, Enti locali, assumere servizi inerenti l'oggetto sociale;

b) assumere interessenze, azioni e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

c) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata e di altre società cooperative o consortili ai fini del conseguimento degli scopi sociali della Cooperativa;

d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito. La Cooperativa può effettuare raccolta di prestiti da soli soci, esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle disposizioni definite dall'art. 11 del d.Lgs. n. 385 del 1/9/1993 e relativi provvedimenti di attuazione. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche

pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

1- I soci lavoratori.

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

2- Categoria speciale di soci cooperatori

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 2 - *Categoria speciale di soci cooperatori*, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le

strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 2 - *Categoria speciale di soci cooperatori*, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

c) le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 25 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 17 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con

la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

3- Soci volontari

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono essere ammessi soci sovventori ed altri soci finanziatori secondo le disposizioni di cui al successivo titolo IV.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di amministrazione della società domanda scritta specificando:

(persone fisiche)

a) nome cognome, data di nascita, residenza e professione;

b) il numero di azioni che propone di sottoscrivere nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci;

c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

(persone giuridiche)

a) denominazione, sede, attività (persone giuridiche);

b) delibera di autorizzazione, se dovuta, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica;

c) caratteristiche ed entità degli associati o dei soci;

d) il numero di azioni che propone di sottoscrivere nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci;

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Alla domanda di ammissione delle persone giuridiche si dovrà allegare copia dello statuto vigente e delibera di autorizzazione, sempre se dovuta.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art.5 e la inesistenza di cause di incompatibilità di cui all'art.8, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La delibera di ammissione diverrà operativa e sarà an-

notata sul libro soci dopo che da parte del nuovo am-

nesso siano stati effettuato il versamento di cui al

successivo art. 7.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione

dell'ammissione senza che detto versamento sia stato

effettuato, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata purché accompagnata

dal contemporaneo versamento di cui al successivo art.

7. In tale caso l'ammissione può essere nuovamente de-

liberata con l'effetto della sua immediata annotazione

sul libro soci.

Art. 7

I soci sono obbligati:

a) a versare le azioni sottoscritte ed il relativo so-

vrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in

sede di approvazione del bilancio su proposta degli

amministratori, con le modalità e nei termini previsti

dal successivo art. 23;

b) ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le

deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a partecipare all'attività sociale conferendo alla

Cooperativa i beni o i servizi ai quali si sia obbli-

gato a norma del Regolamento interno di cui al prece-

dente art. 4, comma 3.

Art. 8

È fatto divieto ai soci cooperatori di aderire ad al-

tre imprese, anche cooperative, che perseguano identi-

ci scopi sociali ed esplicino una attività concorren-

te, ovvero di esercitare in proprio o avere interes-

senze dirette in imprese effettivamente concorrenti o

in contrasto con quella esercitata dalla Cooperativa.

A tal fine, il Consiglio di amministrazione dovrà va-

lutare la sussistenza o meno della concorrenzialità.

Art. 9

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e

il libro delle adunanze e delle deliberazione dell'As-

semblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei so-

ci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo se la Coo-

perativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno i-

noltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e

delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e

il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo,

se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un

rappresentante, eventualmente assistito da un profes-

sionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la man-

cata esecuzione dei conferimenti o inadempienti ri-

spetto alle obbligazioni contratte con la società.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 10

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 22, lett. b), del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 500 (cinque cento) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziato-

re, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.
La società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Art. 11

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. In sede di emissione, le azioni dei soci finanziatori sono preventivamente offerte in opzione ai soci cooperatori, salvo che non siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del cod. civ.

Con la stessa deliberazione potranno essere altresì stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo art. 21, lett. e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore sono attribuiti i seguenti voti, in proporzione alle azioni possedute:

- fino a 100 azioni: n. 1 voto
- da 101 a 200 azioni: n. 2 voti
- da 201 a 300 azioni: n. 3 voti
- da 301 a 400 azioni: n. 4 voti
- oltre 401 azioni: n. 5 voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal

rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attri-

buibili per legge e il numero di voti da essi portato. Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 12

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura di due punti percentuali in più rispetto alle partecipazioni dei soci cooperatori. Tale privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 cod. civ.

La delibera di emissione di cui all'art. 11, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà

conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di un anno a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 e nei limiti ivi previsti.

Art. 13

Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, con le modalità di cui al precedente art. 11, comma 1, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 12.

Con apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo. L'Assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'Assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne e-

stratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 14

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 28 ss. del presente Statuto.

TITOLO V

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. 15

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso o per esclusione.

Art. 16

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione di cui al precedente art. 5;

b) che sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto ad altra procedura concorsuale o comunque non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 40.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 17

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di ammini-

strazione nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadono nell'ipotesi di cui al successivo punto e);

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8, in assenza di autorizzazione del Consiglio di amministrazione;

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

e) che nell'esecuzione dei propri conferimenti commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 cod. civ.;

f) che ponga in essere azioni in grave contrasto con i principi e la missione della Cooperativa nonché attività di concorrenza sleale ovvero di diffamazione esterna della Cooperativa;

i) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati intervenuti durante il rapporto sociale la cui gravità renda improseguibile il rapporto stesso; Sono fatti salvi le ulteriori cause di esclusione previste dalla legge.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori, ai sensi dell'art. 2527 cod. civ.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui ai successivi artt. 40 ss.

Art. 18

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio consegue la risoluzione di diritto, con effetto immediato, di tutti i rapporti mutualistici instaurati, salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di amministrazione.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione su tali materie potranno essere demandate alla decisione del collegio arbitrale, regolato dai successivi artt. 40 ss.

Art. 19

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto

al rimborso del capitale da essi effettivamente versa-

to ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 26, comma 5, lett. c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, cod. civ.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso delle azioni assegnate al socio a titolo di ristorno, ai sensi del successivo art. 26, comma 7, lett. b), può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 20

I soci receduti o esclusi, dovranno richiedere il rimborso, entro cinque anni dalla scadenza dei centottanta giorni indicata nel precedente art. 19.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso, nel termine suddetto saranno annullate ed il relativo importo sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di amministrazione alla riserva ordinaria.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 21

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli utili di cui all'art. 26 e con le azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti art. 7, lett. a) e art. 11, comma 2;
- d) da eventuali riserve straordinarie;
- e) dalla riserva divisibile, costituita in favore dei soli soci finanziatori e formata ai sensi del precedente art. 12, comma 4;
- f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- g) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la So-

cietà con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle azioni sottoscritte.

Le riserve, ad eccezione di quelle previste dalle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite fra i soci durante la vita della Società né all'atto del suo scioglimento.

Art. 22

Il capitale sociale, in considerazione del carattere cooperativo della società, non è determinato in un ammontare prestabilito, ed è costituito:

a) dai conferimenti dei soci cooperatori, rappresentati da un numero illimitato di azioni, ciascuna del valore di € 500,00.

b) dai conferimenti dei soci finanziatori, dalle azioni di partecipazione cooperativa e dalle azioni dei soci sovventori ciascuna del valore di euro 500,00. Le azioni di socio sovventore sono specificamente imputate al Fondo per lo sviluppo tecnologico e per potenziamento aziendale.

Art. 23

Le azioni sottoscritte dai soci cooperatori potranno essere versate a rate e precisamente:

a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione, in osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

Il versamento delle azioni dei soci sovventori dovrà essere effettuato secondo i termini stabiliti dall'Assemblea che ne delibera l'emissione.

Art. 24

Le azioni sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art. 25

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera partecipazione detenuta dal socio.

Il provvedimento del Consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti

previsti dall'art. 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui ai successivi artt. 40 ss.

La società ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

TITOLO VII

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 26

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Gli amministratori provvederanno a redigere altresì la relazione sulla gestione, nella quale dovranno essere specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere della società, ed inoltre dovrà essere espressa una fondata valutazione sulla pertinenza della attività svolta dalla Cooperativa rispetto allo scopo sociale.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centotanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 cod. civ., certificate dal Consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dai successivi commi del presente articolo;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori, in misura non superiore al limite stabilito dall'art. 2514,

lett. b), cod. civ.;

f) a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, nei limiti stabiliti dall'art. 2514, lett. b), cod. civ., e secondo le modalità stabilite dal precedente art. 12;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) del precedente art. 21.

La suddetta destinazione degli utili deve comunque avvenire prevalentemente a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

L'erogazione del ristorno ai soci cooperatori è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito Regolamento di cui al precedente art. 4, comma 3. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dal suddetto Regolamento. La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) c) ed f).

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: a) in forma liquida; b) mediante l'emissione di nuove azioni di capitale; c) mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli 10 ss.

Fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci finanziatori ai sensi del precedente art. 12, e le altre destinazioni obbligatorie ai sensi di specifiche norme del presente statuto, l'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% per cento da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva ordinaria.

TITOLO VIII ORGANI SOCIALI

Art. 27

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

ASSEMBLEE

Art. 28

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.

La loro convocazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione e deve effettuarsi presso la sede sociale, o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione deve essere affisso nel locale della sede sociale almeno quindici giorni prima dell'adunanza e deve essere comunicato ai soci nello stesso termine con lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e la maggioranza dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, alle condizioni di cui all'art. 2366, comma 4, cod. civ.

Il Consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 29

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, alle condizioni previste dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro centottanta giorni dalla stessa data, ed eventualmente, entro il mese di dicembre per la approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora il Consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'Organo di controllo.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina del Consiglio di amministrazione

ne e del Collegio Sindacale, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui all'art. 11, penultimo comma, e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente al medesimo art. 11 e alla relativa delibera di emissione;

3) approva il Regolamento interno di cui al precedente art. 4, comma 3, relativo ai rapporti mutualistici attuati con i soci ed i criteri di distribuzione dei rimborsi mutualistici, nonché gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;

4) delibera sull'eventuale rifiuto di ammissione a socio, previa istanza proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'art. 6, comma 5;

5) delibera sulla revoca degli amministratori e dei sindaci, alle condizioni di legge, nonché sulla azione di responsabilità degli stessi;

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Art. 30

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

L'Assemblea straordinaria delibera altresì sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi del precedente art. 11.

Art. 31

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento anticipato e sulla liquidazione della società per cui occorrerà, tanto in prima quanto in seconda convocazione, la presenza diretta o per de-

lega di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto

al voto ed il voto favorevole di almeno i 3/5 tre quinti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 32

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano.

Art. 33

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute. Per i soci finanziatori si applica il precedente art. 11.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio appartenente alla medesima categoria di socio, non amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare non più di un altro socio. I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'arti 2372, cod. civ.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Art. 34

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea stessa. Il segretario può essere un non socio.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 35

Il Consiglio di amministrazione è formato da un numero di consiglieri, compreso fra tre e cinque, eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci o tra i mandatarî degli enti soci, nell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

L'elezione dei membri del Consiglio riservata ai soci finanziatori è effettuata a norma del precedente art. 11, comma 6.

Il Consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi. Gli amministratori non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione. Il loro mandato è gratuito.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390, cod. civ., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli orga-

ni di amministrazione di altre imprese a condizione

che essi siano formalmente autorizzati con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente

Il Consiglio può delegare nei limiti di legge, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, osservate le disposizioni di legge al riguardo. Non possono essere delegate le decisioni aventi ad oggetto:

- a) le materie indicate dall'art. 2381, comma 4, cod. civ.;
- b) l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- c) la remunerazione della prestazione mutualistica ed il ristorno;
- d) la cessione o l'acquisto di azienda o di rami d'azienda;
- e) l'assunzione o la dismissione di partecipazioni rilevanti in altre società.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti a mezzo di telegramma o fax, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono palesi.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Spetta pertanto, tra l'altro e a titolo esemplificativo, al Consiglio di amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) approvare i regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) predisporre la relazione, da sottoporre all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella medesima relazione il Consiglio di amministrazione de-

ve illustrare in particolare le circostanze relative

alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica, ovvero alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies, cod. civ., nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;

e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti la attività sociale. Fra gli altri: acquisire appalti, vendere, acquistare, permutare beni o diritti mobiliari o immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa, quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, ivi compresa l'apertura di sovvenzioni o mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti, cambiari e cartolari in genere; concorrere a gare di appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma;

g) assumere e licenziare il personale della Cooperativa stabilendone l'inquadramento retributivo e le mansioni;

h) conferire nei limiti di legge procure, sia generali che speciali; nominare eventuali direttori, fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente, definendone l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono;

i) deliberare l'ammissione di nuovi soci, nonché il recesso e l'esclusione dei soci stabilendo in tale ultimo caso le eventuali modalità di prosecuzione del rapporto mutualistico ai sensi del precedente art. 18, comma 2;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea.

Art. 36

Nel caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386, cod. civ.

Art. 37

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la

rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai

terzi ed in giudizio e la firma sociale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di amministrazione egli può delegare nei limiti di legge i propri poteri, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 38

Il Collegio Sindacale è nominato qualora si verifichino le condizioni previste dall'art. 2543, comma 1, cod. civ. Esso si compone di tre membri effettivi e di due sindaci supplenti, eletti dall'Assemblea, la quale nominerà pure il presidente del Collegio stesso. L'elezione dei membri del Collegio riservata ai soci finanziatori è effettuata a norma del precedente art. 11, comma 6.

In caso di cessazione di uno dei membri effettivi subentrerà il membro supplente designato dalla medesima categoria di soci.

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Art. 39

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare in-

formazioni con i corrispondenti organi delle società

controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di illeggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, cod. civ. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il Collegio Sindacale partecipa a norma di legge alle riunioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e dell'Assemblea, ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci espongono, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, la relazione sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Il soggetto incaricato del controllo contabile dovrà in ogni caso rispondere ai requisiti di legge.

Nel caso di società di revisione i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale previsti dal presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disci-

plinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 40

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la Cooperativa, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto ai sensi del successivo art. 41.

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve avvenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di conoscenza del provvedimento o del fatto oggetto della controversia, fatti salvi i diversi termini stabiliti dal presente Statuto o dalla legge.

Art. 41

Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri estranei alla Cooperativa, da nominarsi dal Presidente del Tribunale della sede sociale, il quale provvederà anche ad indicare il Presidente del Collegio.

La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente.

Gli arbitri decideranno, senza vincoli di forma, con lodo irrituale avente efficacia contrattuale per le parti, le quali si impegnano ora per allora ad attenersi alla decisione arbitrale, a considerarla per loro direttamente vincolante e a darvi immediata esecuzione.

Il lodo sarà pronunciato entro il termine di centoventi giorni dalla costituzione del Collegio, e secondo le modalità previste dall'art. 820 cod. proc. civ.

Il compenso degli arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salva diversa disposizione del lodo.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dettate dal D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Coope-

rativa nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri nell'osservanza delle norme di legge al riguardo.

L'elezione dei liquidatori riservata ai soci finanziatori è effettuata a norma del precedente art. 11, comma 6.

Art. 43

In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 26, comma 5, lett. c), del presente Statuto, deve essere devoluto a norma dell'art. 2514, cod. civ., al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dall'art. 11, legge 31 gennaio 1992 n. 59.

**TITOLO XI
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 44

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti interni sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea a norma del precedente art. 29, comma 3, n. 3).

Art. 45

Le clausole mutualistiche, previste a norma dell'art. 2514 cod. civ., nei precedenti art. 21, ultimo comma, art. 26, comma 5, lett. e) - f), e art. 43, sono derogabili e devono essere in fatto osservate.

Art. 46

Per quanto non previsto dal presente statuto e dai regolamenti interni, valgono le norme vigenti del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di società cooperative. Ai sensi dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

F.ti: Nadia Bassi - Notaio Francesco Dente - (sigillo)

30 di 30